Testo delle modifiche al Regolamento edilizio comunale

A) all'Allegato "A" al regolamento (introdotto con deliberazione di Consiglio n. 13 del 9/5/2008), rubricato "Manufatti classificabili come pertinenze", dopo il numero 7), è inserito il seguente punto:

8) Verande: si definisce veranda la chiusura con telai e vetrate (anche se scorrevoli e completamente apribili) di balconi o parti di essi e spazi antistanti l'ingresso di fabbricati posti anche a piano terra.

Le verande devono essere dotate di finestre scorrevoli o apribili esclusivamente verso l'interno in dimensioni tali da garantire un adeguato ricambio di aria con divieto di utilizzo delle stesse per la sistemazione di banchi da fuoco, cucinini o servizi igienici.

Le verande sono realizzabili nel limite massimo di metri quadrati 8 per singola unità immobiliare cui sono collegate.

L'installazione di verande è ammessa su balconi di edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma nei seguenti casi:

- a) per la chiusura di spazi antistanti ingressi di fabbricati, la veranda dovrà essere limitata al solo vano porta, aumentato, eventualmente, fino ad un massimo del doppio dell'ampiezza del vano stesso e di profondità non eccedente gli aggetti esistenti e comunque non superiore a ml. 2.00;
- b) interventi che concorrono al completamento di facciate già interessate dalla presenza di una o più verande;
- c) nuove installazioni, per l'intera verticale (se esistenti altre aperture), qualora viene interessato il prospetto prospiciente spazi pubblici (strade e/o piazze) principali;
- d) nuove installazioni che interessano prospetti non prospicienti spazi pubblici (strade e/o piazze), previa approvazione della uniforme proposta progettuale da parte dell'assemblea condominiale a cui dovranno in seguito attenersi i facenti parte del prospetto stesso.

L'installazione di verande è classificata quale intervento di ristrutturazione ed è soggetta alla procedura di cui all'articolo 22 del d.P.R. 380/2001

Non è ammessa, in ogni caso, la realizzazione di verande nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 e nelle zone sottoposte a vincolo storico-artistico e/o paesaggistico-ambientale secondo le norme vigenti.

B) dopo l'articolo 154, è inserito il seguente articolo:

Art. 154-bis - Impianti produzione di energia elettrica da fonti eolica

I nuovi impianti di produzione di energia da fonte eolica dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi :

1. Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza superiore a 20 KW e inferiori a 200 KW:

- a) numero massimo di aerogeneratori: 3 per ogni connessione, riferibili allo stesso proponente ovvero allo stesso proprietario del terreno;
- b) distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite delle zone omogenee A, B, C, CD, D, F previste dal PRG vigente, pari a 250 metri;
- c) distanza minima del singolo aerogeneratore da edifici di altra proprietà con qualsiasi destinazione d'uso nelle zone omogenee C, D, E previste dal PRG vigente, pari a 150 metri;
- d) distanza minima da aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006, pari a 500 metri;

- e) distanza minima da tratturi regi e da tratturi sottoposti a vincolo ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983, pari a 50 metri;
- f) distanza minima da strade comunali e vicinali e da strade private di accesso alle abitazioni, pari a 50 metri;
- g) distanza minima dai confini non inferiore all'altezza massima della pala (misurata in termini di altezza della torre più lunghezza della pala);
- h) distanza trasversale minima fra aerogeneratori pari a 3 diametri di rotore (per distanza trasversale si intende la distanza intercorrente fra gli assi delle torri di due aerogeneratori in direzione ortogonale al vento prevalente);
- i) distanza minima longitudinale tra le file pari a 5 diametri di rotore (per distanza longitudinale si intende la distanza intercorrente fra gli assi delle torri di due aerogeneratori in direzione parallela al vento prevalente);
- l) distanza tale da non interferire con le attività dei centri di osservazioni astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali, da verificarsi con specifico studio da allegare al progetto.
- La viabilità interna al sito di impianto, da indicare nelle planimetrie, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (misto di cava). E' assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato cementizio o bituminoso.
- E' fatto obbligo, entro un anno dalla fine della vita utile dell'impianto, di ultimare il ripristino dello stato dei luoghi prevedendo la dismissione della viabilità di servizio e la rimozione e smaltimento, a norma delle leggi vigenti, sia dell'impianto che delle relative opere accessorie.

Tutte le opere di connessione, anche in terreni privati, devono essere interrate.

2. Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza fino a 20 KW:

- a) distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite delle zone omogenee A, B, C, CD, D, F previste dal PRG vigente, pari a 100 metri;
- b) le distanze da strade, confini e altri edifici sono quelle previste dal PRG vigente per le altre costruzioni;
- c) sono esclusi dal rispetto delle norme di cui al precedente comma a) del presente articolo gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica finalizzata al fabbisogno domestico e/o dell'attività (commerciale, imprenditoriale, artigianale, ecc.) il cui immobile ricade sulla medesima particella interessata dalla realizzazione dell'impianto stesso.

3. Gli impianti di cui al punto 1 e 2 non possono essere realizzate nei seguenti siti:

- a) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria SIC, pSIC, e zone di protezione speciale ZPS e pZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- b) nei parchi e nelle riserve nazionali e regionali, esistenti o istituendi, nelle oasi WWF, ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti;
- c) nei siti archeologici, storico-monumentali ed architettonici con fascia di rispetto di 500 metri e nelle zone sottoposte a vincolo per i Beni architettonici e paesaggistici;
- d) superfici boscate governate a fustaia e aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- e) le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde (ex D.Lgs n. 42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- f) aree sopra i 1.200 metri di altitudine dal livello del mare;
- g) aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

C) dopo l'articolo 171, è inserito il seguente articolo:

Art. 172 - Norme transitorie per gli impianti di cui all'art. 154-bis

Sono assoggettate all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 154-bis le pratiche edilizie relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti eoliche che alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni siano ancora in fase istruttoria ovvero non siano ancora decorsi i termini previsti per legge necessari a rendere efficace il titolo abilitativo.